

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1707

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

Presentato il 4 ottobre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il problema riguardante il conflitto di interessi è venuto in emersione soltanto di recente, in seguito al radicale mutamento del quadro politico.

In precedenza non potevano essere ignorate le situazioni di conflitto di interessi: ma si riteneva probabilmente che non fosse necessario uno strumento normativo *ad hoc*, e che la permanenza di interessi privati, anche cospicui, in capo all'uomo di governo, non costituisse motivo di fondato timore che il medesimo si rendesse inosservante del dovere di perseguire soltanto l'interesse pubblico, assicurandone comunque la prevalenza in ogni caso in cui risultasse coesistente e

incompatibile con l'interesse privato. In oltre cinquanta anni di vita democratica non si è sentito il bisogno di una soluzione legislativa del problema.

Del resto, appare assolutamente arbitrario ritenere che nel soggetto privato l'ansia di avvantaggiarsi, anche a detrimento dell'interesse pubblico, sia più o meno intensa secondo la maggiore o minore rilevanza del patrimonio posseduto.

Alla base dell'assunzione di un *munus publicum* è l'impegno morale del cittadino di rivestire degnamente la carica, con assoluta dedizione all'interesse pubblico, mantenendo una condotta ispirata a pro-

bità e ad imparzialità, in osservanza di un naturale codice etico.

Fino a qualche tempo fa, era comune opinione che il sistema dei controlli di carattere politico e giudiziario bastasse ad assicurare il perseguimento degli interessi generali ad ogni livello. La particolare consistenza degli interessi privati non può considerarsi irrilevante nel contesto economico-sociale e nella conduzione della cosa pubblica; è stata recentemente segnalata la presenza nel sistema di poteri forti, tali da condizionare o da indirizzare l'azione dell'esecutivo. Si tratta peraltro di poteri che si formano e si sviluppano all'esterno delle istituzioni. La vigilanza, volta a scongiurare ogni forma di abuso o di prevaricazione, è affidata alle istituzioni democratiche e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel corso della campagna elettorale è stato ampiamente dibattuto il problema del conflitto di interessi. La mancata soluzione legislativa di tale problema è stata segnalata da una certa parte politica all'elettorato come un'anomalia tale da comportare un rischio rilevante per la vita democratica del nostro Paese. Di conseguenza le scelte politiche degli elettori si sono espresse nella piena consapevolezza di tale anomalia. Il fatto che la maggioranza degli elettori non abbia ritenuto che essa fosse ostativa all'investitura popolare per il governo del Paese, non può considerarsi tuttavia come un'evenienza tale da travolgere il problema o da rimetterne la soluzione alla prassi. Si tratta di cogliere il profilo etico della questione e di tradurlo in una disciplina equilibrata, intesa a sancire, in ogni ipotesi di conflitto rilevante, la prevalenza dell'interesse pubblico, e ad impedire che sul responsabile svolgimento della carica di governo possa pesare il sospetto di un esercizio non imparziale.

Occorre in proposito tenere presente che, ai fini dell'accesso del cittadino ad una carica pubblica, non sarebbe legittimo imporre alcuna condizione attinente al censo. La legge non può porre il requisito positivo di una soglia patrimoniale minima (come era nello Statuto albertino per

l'accesso al seggio senatoriale), né il requisito impeditivo di una soglia massima. Deve essere bandita ogni discriminazione sotto il profilo qualitativo delle sostanze. Ogni cittadino ha il diritto — originario, quale riflesso individuale della sovranità popolare — di accedere alla carica pubblica mantenendo intatto il proprio stato patrimoniale.

Alcuni osservatori hanno suggerito di introdurre l'obbligo del cittadino aspirante alla carica pubblica di alienare gli elementi patrimoniali che siano considerati eccedenti un certo limite o afferenti ad un certo settore commerciale o industriale. Senonché la proposta di imporre al cittadino il costo di un'alienazione coattiva, quasi che l'accesso alla carica fosse subordinato al compimento di un'operazione commerciale, appare iniqua ed incompatibile con le garanzie costituzionali.

A tacer d'altro, una vendita coattiva sarebbe equiparabile all'espropriazione senza indennizzo per più d'un motivo. Anzitutto, la legge costringerebbe il cittadino a convertire una situazione patrimoniale, caratterizzata dall'investimento del capitale nell'attività produttiva, in capitale inerte, imponendogli un'innaturale soluzione di continuità dell'iniziativa economica a suo tempo assunta ed eliminando ogni prospettiva di sviluppo connessa alla vitalità dell'impresa. D'altro canto, non potrebbe giustificarsi, alla luce dei principi costituzionali, un'espropriazione con indennizzo, ove si consideri che tale istituto è previsto nella Costituzione per trasferire la proprietà di beni o di imprese, allo scopo di consentirne un uso più rispondente ai fini di utilità sociale, e non per privare l'attuale titolare della disponibilità o del godimento di beni o servizi. Per di più, l'imposizione di una vendita da stipulare entro un certo termine costituirebbe un elemento distorsivo sul mercato per il quasi totale annientamento del potere negoziale del venditore, costretto ad accettare un risultato economico inferiore al valore effettivo delle sostanze. Sarebbe prevedibile, da parte dei soggetti interessati all'acquisto, l'accorgimento di prolungare le trattative fino alla vigilia della

scadenza, in modo da costringere il venditore ad accettare un prezzo non remunerativo in conseguenza dell'anzidetto elemento distorsivo.

Non si può trascurare, infine, il rilievo secondo cui la vendita delle attività e delle sostanze darebbe luogo ad una situazione irreversibile, come se la carica pubblica costituisse un mestiere alternativo e definitivo laddove la prima regola della democrazia liberale, cui è ispirata la nostra Costituzione, è quella della reversibilità delle cariche elettive in ragione della volontà popolare espressa nelle consultazioni elettorali.

Naturalmente l'interessato resta libero di alienare le proprie sostanze, se ritiene di risolvere in questo modo il problema. Ma dovrebbe trattarsi di determinazione spontanea, riconducibile ad una valutazione personale dei propri interessi e non all'assolvimento di un obbligo di legge, cosicché non potrebbe essere sancita a suo favore la neutralità fiscale dell'operazione.

Del resto, la vendita — coattiva o spontanea che sia — di un qualunque bene non sarebbe rimedio risolutivo, in quanto darebbe luogo semplicemente alla conversione di un capitale investito in denaro liquido o in titoli. Ma anche in relazione al denaro liquido o ad un nuovo investimento di carattere finanziario, potrebbe riproporsi il medesimo problema.

Nella passata legislatura il problema è rimasto irrisolto, essendo stati proposti due testi di legge alquanto diversi.

Entrambi i testi risultano imperniati sulla gestione dell'impresa di cui l'interessato abbia la proprietà ed il controllo. Gli articolati proposti avrebbero l'effetto di depotenziare l'impresa mediante forme improprie di commissariamento. Ma soluzioni del genere priverebbero l'impresa della vitalità inerente all'impiego delle risorse umane di maggiore rilievo; per di più darebbero inizio ad un periodo critico, nel corso del quale il commissario si sentirebbe vincolato ad una gestione di carattere notarile, sicuramente insostenibile in un contesto aperto alla concorrenza e tale da richiedere scelte estemporanee e non esenti da rischio.

La presenza sul mercato di un'impresa emarginata, per imposizione legale, dalla libera competizione concorrenziale, potrebbe costituire un elemento di distorsione penalizzante per tutti i soggetti che a qualunque titolo vi partecipino, soprattutto sul mercato borsistico.

D'altro canto si osserva che le imprese non dispongono di alcun mezzo che possa determinare la prevalenza del proprio interesse sull'interesse pubblico essendo questo rimesso al titolare della carica di governo. Un dispositivo legale studiato al fine di circoscrivere la gestione dell'impresa entro certi limiti o di contenerne lo sviluppo, non potrebbe recare il minimo contributo alla soluzione del problema.

Anche il più rigoroso regime di segregazione o di commissariamento dell'impresa non potrebbe offuscarne la visibilità, garantita dalle forme legali di pubblicità e assicurata dai mezzi di comunicazione, in un sistema ispirato a criteri di trasparenza; cosicché non sarebbe scongiurata l'astratta possibilità di favori o aiuti indebitamente riservati alla stessa.

Occorre abbandonare qualunque impraticabile soluzione di accecamento, e riconoscere l'assoluta inutilità di operazioni più o meno penalizzanti per le imprese.

Si rileva piuttosto l'opportunità della disciplina proposta, che nel rispetto dei doveri inerenti la carica pubblica e della discrezionalità connessa agli adempimenti posti a carico del suo titolare, possa riferirsi alla stessa azione di governo e valga a scongiurare ogni possibile deviazione dall'interesse generale.

Il fulcro etico della normativa è costituito dalla responsabilizzazione sul piano deontologico del cittadino chiamato alla gestione della cosa pubblica.

Si dà conto di seguito del contenuto dei singoli articoli.

Articolo 1.

Si è reso opportuno prevedere un ambito soggettivo di applicazione alquanto

ampio, anche in correlazione al decentramento dell'attività di governo; pertanto, l'articolo in questione individua i soggetti « titolari delle cariche di governo », a cui si applica la disciplina del presente disegno di legge.

Articolo 2.

Un primo sbarramento alla cura preferenziale degli interessi privati è costituito da una nutrita casistica delle incompatibilità previste dall'articolo 2. Attraverso lo strumento delle incompatibilità si realizza la prevenzione del conflitto di interessi con riferimento a singole posizioni pubblicistiche (cariche o uffici pubblici o in enti pubblici, nonché rapporto di impiego presso amministrazioni pubbliche) e privatistiche (cariche o uffici in società aventi fini di lucro, esercizio di attività imprenditoriali o attività professionali connesse con la funzione svolta, rapporto di impiego privato).

Per quanto attiene ai presidenti delle regioni si è fatta salva la normativa regionale di individuazione dei casi di incompatibilità per tali soggetti, secondo il disposto dell'articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Per quanto, invece, riguarda i sindaci delle città metropolitane, è necessario sottolineare che ad essi non si applica la causa di incompatibilità di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo, relativa all'impiego privato, per evitare di creare un ostacolo di ordine economico, che possa dissuadere il cittadino che intenda ricoprire un *munus* pubblico nell'ambito del comune.

Articolo 3.

Tuttavia, la previsione delle incompatibilità non esaurisce il problema, essendo possibile l'insorgenza di conflitti di interessi rilevanti anche in situazioni di formale compatibilità.

Pertanto, è sancito il dovere del titolare della carica di governo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e di astenersi da ogni atto, anche collegiale, destinato ad incidere sugli interessi propri e dei congiunti (coniuge e parenti entro il secondo grado), ad eccezione di provvedimenti che riguardino la generalità o intere categorie di cittadini.

Articolo 4.

Risponde al criterio della massima trasparenza la previsione nel presente articolo della segnalazione, entro un certo termine dall'assunzione, della carica, delle attività possedute o controllate. La segnalazione è prescritta ai fini della valutazione della rilevanza di eventuali situazioni di incompatibilità.

A tal fine, l'articolo 4 prevede anche la comunicazione da parte degli stessi titolari di cariche di governo di ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti.

In considerazione dei compiti che le sono assegnati, l'Autorità di garanzia, istituita dall'articolo 5, è la naturale destinataria delle prescritte comunicazioni.

Articolo 5.

Il presente articolo prevede l'istituzione di un'Autorità indipendente, riprendendo la formula già usata per l'Autorità *anti-trust* (articolo 10, comma 2, legge n. 287 del 1990). Ad essa è affidata la vigilanza sul corretto esercizio delle funzioni pubbliche, affinché ne sia assicurata l'imparzialità e l'indipendenza, con riferimento alle situazioni di eventuale conflitto di interessi.

Tale Autorità è organo collegiale, costituito da persone (il Presidente e due componenti) di alto profilo etico e di comprovata indipendenza, nonché di notoria competenza, nominate dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra le categorie già definite dalla legge istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Anche per i componenti dell'Autorità sono previste incompatibilità atte a garantire la

loro indipendenza nello svolgimento delle funzioni loro assegnate.

Articolo 6.

L'Autorità ha il compito specifico di verificare, in presenza di rilevanti conflitti di interessi, il corretto perseguimento dell'interesse pubblico. Viene attribuito all'Autorità un potere di indagine particolarmente penetrante, in quanto, nell'espletamento del compito affidatole, essa procede d'ufficio. A tal fine, l'Autorità, raccordandosi con gli organi delle amministrazioni, acquisisce tutte le informazioni necessarie alla propria attività di vigilanza, senza che le si possano opporre vincoli di riservatezza.

Sono attribuite all'Autorità anche funzioni di carattere consultivo e «regolamentare» con l'adozione di determinazioni generali circa le misure atte ad individuare e risolvere situazioni di conflitto di interessi, e le misure intese a rendere noti i casi di astensione.

In analogia con la disciplina di altre Autorità amministrative indipendenti, presenti nel nostro ordinamento, all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 5 è attribuito un potere di iniziativa sanzionatoria, volto anche a rimuovere la situazione di incompatibilità.

Il comma 6 dell'articolo prevede che l'Autorità possa svolgere altresì attività consultiva attraverso l'emissione di pareri, a richiesta del Governo, sulle iniziative legislative o regolamentari riguardanti l'applicazione dei principi contenuti nella legge stessa.

Articolo 7.

In base al presente articolo, qualunque atto che possa provocare trattamenti agevolati o privilegiati di specifici interessi privati di titolari di cariche di governo o di congiunti è rilevato dall'Autorità di garanzia e segnalato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; la comunicazione motivata relativa ai suddetti casi di conflitto di interessi è trasmessa dall'Autorità al Parlamento. Al fine di rendere costruttiva l'attività di segnalazione svolta dall'Autorità, alla comunicazione di cui sopra si accompagna un parere sulle misure atte a porre rimedio tempestivo e ad evitare che possano ripetersi casi del genere.

Articolo 8.

Il presente articolo prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, l'Autorità presenti al Governo e al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

Articolo 9.

L'articolo 9 prevede disposizioni relative al personale di cui viene dotata l'Autorità.

Articolo 10.

Il presente articolo prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Ai fini del calcolo dei costi previsti per l'attuazione del provvedimento, va considerato che le norme che implicano spese sono individuabili nell'articolo 5, comma 6, e nell'articolo 9:

l'articolo 5, comma 6, prevede la corresponsione di un'indennità di carica per il Presidente dell'Autorità e per i due membri componenti l'Autorità stessa; prendendo a riferimento i trattamenti del Presidente e dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge n. 287 del 1990, la spesa relativa alle indennità è quantificabile in lire 1.706 milioni annue (compresi oneri a carico dello Stato), di cui 634 milioni per il Presidente e 1.072 milioni per i due componenti;

l'articolo 9, relativo al personale di cui si avvale l'Autorità, contiene diverse previsioni:

comma 2: per quanto riguarda l'istituenda figura del segretario generale, è stato stimato che tale soggetto, collocato fuori ruolo dalla amministrazione di provenienza, oltre alle spettanze provenienti da tale ruolo, possa percepire un'ulteriore indennità di carica, determinata con provvedimento dell'Autorità e comunque astrattamente quantificabile in lire 160 milioni annue (compresi oneri a carico dello Stato);

comma 3: per quanto concerne invece le 15 unità di personale proveniente da amministrazioni pubbliche statali e non, in posizione di comando, si considera un'incidenza diretta a carico dell'Autorità pari al trattamento accessorio equiparato a quello goduto dal personale della Presidenza del Consiglio dei ministri; di conseguenza la spesa è valutata in lire 511 milioni (compresi gli oneri a carico dello Stato) determinata come segue:

— indennità amministrazione:

importo medio lire 7.128.000 x 15 unità + 38,38% oneri	148.000.000
--	-------------

— compensi per lavoro straordinario:

70 h x 21.706 lire (tar. oraria) x 15 unità x 12 m + 32,7% oneri	363.000.000
--	-------------

Totale 511.000.000

comma 4: la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 9 consente all'Autorità di avvalersi inoltre di un ulteriore contingente di personale con contratto a tempo determinato: in questo caso gravano sul bilancio dell'Autorità sia il trattamento economico fondamentale

che quello accessorio delle 5 unità previste, con spesa quantificabile in lire 455 milioni (91 milioni *pro capite* x 5 unità).

Per spese di sistemazione logistica e funzionamento si prevede la somma di lire 668 milioni.

Riepilogo degli oneri recati dal provvedimento:

Organi collegiali	lire 1.706 milioni
Indennità segretario gen.	lire 160 milioni
Trattamento accessorio personale comandato	lire 511 milioni
Trattamento economico personale a contratto	lire 455 milioni
Spese logistiche e di funzionamento	lire 668 milioni

Totale	lire 3.500 milioni

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari di governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché i presidenti delle regioni, delle province e i sindaci delle città metropolitane.

ART. 2.

(Incompatibilità).

1. I titolari delle cariche di governo, nel corso del loro mandato, non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;

b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche che non siano puramente onorifiche o uffici o altre funzioni comunque denominate in società aventi fini di lucro;

d) esercitare attività imprenditoriali;

e) esercitare attività professionali in materie connesse con la funzione svolta o svolgere incarichi di consulenza o arbitrali, di qualunque natura, anche se gratuiti, a favore di soggetti pubblici o privati;

f) esercitare qualsiasi impiego pubblico;

g) esercitare qualsiasi impiego privato.

2. La disposizione di cui alla lettera *g*) del comma 1 non si applica ai sindaci delle città metropolitane.

3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e *post* universitario.

4. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da *a*) ad *e*) del comma 1 decadono dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui alle lettere da *c*) a *g*) dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano nei confronti dei presidenti delle giunte regionali, fino alla data di entrata in vigore della rispettiva legge regionale di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

ART. 3.

(Obbligo di astensione).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

2. Essi devono astenersi da ogni atto, anche adottato collegialmente, in cui sia ravvisabile un conflitto rilevante di interessi.

3. Il conflitto di interessi si considera tale quando l'atto abbia un'incidenza spe-

cifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità ovvero intere categorie di cittadini.

ART. 4.

(Comunicazioni degli interessati).

1. Entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di governo, gli interessati comunicano all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 sono titolari; trasmettono altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano o siano stati titolari nei tre mesi precedenti. Essi devono effettuare analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. L'Autorità di garanzia entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le comunicazioni di cui al comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, comunica la violazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere e dei consigli regionali, provinciali e comunali.

ART. 5.

(Autorità di garanzia).

1. È istituita l'Autorità di garanzia, di seguito denominata « Autorità », con funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti adottati dai titolari di cariche di governo.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal Presidente e da due componenti, nominati di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da

settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I componenti dell'Autorità, che sono nominati per cinque anni con incarico rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati e non possono, nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico, assumere cariche pubbliche aventi attinenza con le competenze dell'Autorità.

4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

5. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Il bilancio preventivo della gestione e il rendiconto, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate nei modi e nei termini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

ART. 6.

(Funzioni generali dell'Autorità).

1. È affidato all'Autorità il compito di accertare se nello svolgimento delle funzioni pubbliche da parte dei titolari di cariche di governo siano adottati atti volti a favorire l'interesse proprio in contrasto con l'interesse pubblico.

2. L'Autorità procede d'ufficio alle verifiche di competenza; a tale fine corrisponde con gli organi delle amministrazioni, collabora con gli stessi e acquisisce le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti indicati nel comma 1, senza che le si possano opporre vincoli di riservatezza su informazioni o documenti amministrativi.

3. L'Autorità può adottare determinazioni generali concernenti:

a) misure atte a individuare e risolvere situazioni di conflitto di interesse;

b) misure intese a rendere noti i casi in cui è praticata l'astensione di cui all'articolo 3, comma 2.

4. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove previa diffida nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'amministrazione competente, di quella vigilante dell'ente o dell'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

5. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

6. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

ART. 7.

(Vigilanza sui provvedimenti dei titolari di cariche di governo).

1. L'Autorità individua e segnala le situazioni di rilevante conflitto di interesse, indicando le soluzioni atte a risolverlo, in modo da assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico. L'Autorità riferisce al Parlamento con propria comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dalla esecuzione o dalla attuazione di atti o deliberazioni possano derivare, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevo-

lati di specifici interessi privati, facenti capo a persone titolari di cariche di governo, ovvero del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

2. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze di cui al comma 1 e ad evitare che casi analoghi possano ripetersi.

ART. 8.

(Relazione annuale).

1. L'Autorità presenta al Governo e al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ART. 9.

(Ufficio dell'Autorità).

1. L'Autorità si avvale, in sede di prima applicazione della presente legge, di un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla nomina dei componenti dell'Autorità.

2. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

3. I soggetti di cui al comma 1 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di questa ultima. Agli stessi è corrisposto comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento ac-

cessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.

4. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a cinque unità.

5. Gli atti che regolano il trattamento giuridico ed economico del personale sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni, a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009240